

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 845

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MATTARELLI, MERLI, IMPERIALE, BARONI

Presentata il 17 gennaio 1969

Disciplina dei concorsi pubblici per i posti di segretario generale nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto le vigenti leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non prevedono norme generali di massima per l'espletamento dei concorsi pubblici nell'ambito delle istituzioni stesse, lasciando la quasi completa discrezionalità, per la parte delle loro competenze, ai comitati amministrativi degli enti e alle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi.

Pertanto, in attesa di una nuova eventuale disciplina generale su tutta la questione dei concorsi pubblici per i posti di impiegato negli Enti locali e istituzionali, si rende urgente e indispensabile disciplinare, intanto, i concorsi pubblici per i posti più importanti ed elevati delle istituzioni pubbliche di assi-

stenza e beneficenza (esclusi gli ospedali), di segretario generale (corrispondente al gruppo A, gradi V e VI della ex gerarchia statale o di segretario generale di I e II classe di comuni e province) sottraendoli ad ogni influenza d'ordine locale e politico, ma soprattutto, all'attuale disordine e diversità di trattamento, per una maggiore equità e funzionalità e garanzia per i concorrenti, ragguagliandoli, pur senza avere le caratteristiche di concorsi per promozione, allo spirito dei concorsi per i posti di segretario generale di I e II classe di comuni e province, con le norme fondamentali ed indispensabili d'ordine generale di cui alla presente proposta di legge che sottoponiamo all'esame e approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I concorsi pubblici per i posti di segretario generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (esclusi gli ospedali), corrispondenti al gruppo A, gradi V e VI della ex gerarchia statale o di segretario generale di I e II classe di comuni e province, devono essere espletati per soli titoli.

ART. 2.

Per essere ammessi ai concorsi pubblici per i posti di segretario generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, esclusi gli ospedali, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) per i posti di segretario generale, corrispondente al gruppo A, grado V della ex gerarchia statale o di segretario generale di I classe di comuni e province:

diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

5 anni di servizio in posti di segretario generale di IPAB, corrispondente al gruppo A, grado VI della ex gerarchia statale o di segretario generale di II classe di comuni e province, o 9 anni di servizio in posti di vicesegretario generale di IPAB, corrispondente al gruppo A, grado VI della ex gerarchia statale o di capo divisione di comuni e province, o 12 anni di servizio in posti di funzionario di qualsiasi qualifica, corrispondente al gruppo A, grado VI della ex gerarchia statale, di IPAB, enti locali e di corrispondenti gradi delle amministrazioni dello Stato o 15 anni di servizio in posti di funzionario di qualsiasi qualifica, corrispondente al gruppo A, grado VII della ex gerarchia statale, di IPAB, enti locali e di corrispondenti gradi delle amministrazioni dello Stato;

per i servizi di pari grado al posto di segretario generale, corrispondente al gruppo A, grado V della ex gerarchia statale o di segretario generale di I classe di comuni e province, non viene prescritto alcun limite di servizio;

b) per i posti di segretario generale corrispondente al gruppo A, grado VI della ex gerarchia statale o di segretario generale di II classe di comuni e province:

diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

5 anni di servizio in posti di vicesegretario generale di IPAB, corrispondente al gruppo A, grado VII della ex gerarchia statale o di capo sezione di comuni e province, o 9 anni di servizio in posti di qualsiasi qualifica, corrispondente al gruppo A, grado VII della ex gerarchia statale, di IPAB, enti locali o di corrispondenti gradi delle amministrazioni dello Stato o 12 anni di servizio in posti

di funzionario di qualsiasi qualifica, corrispondente al gruppo A, grado VIII della ex gerarchia statale, di IPAB, enti locali e di corrispondenti gradi delle amministrazioni dello Stato;

per i servizi di pari grado al posto di segretario generale, corrispondente al gruppo A, grado VI della ex gerarchia statale o di segretario generale di II classe di comuni e province, non è prescritto alcun limite di servizio.

Nessun limite di età è prescritto per i concorrenti dipendenti di ruolo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, esclusi gli ospedali.

ART. 3.

Nella determinazione dei criteri di massima di valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi devono prendere in esame, per la classificazione, le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di studio, scientifici, di abilitazione come diplomi di laurea, diplomi di abilitazione a professioni, specializzazioni, docenze, ecc.;

b) titoli di servizio pubblico equipollenti al posto messo a concorso ed altri servizi pubblici;

c) titoli vari come idoneità a concorsi pubblici, pubblicazioni, incarichi, comandi, benemerienze, note di qualifica, elogi, ecc.

I titoli di servizio pubblico analoghi al posto messo a concorso devono ottenere una classificazione superiore a qualsiasi altro servizio pubblico ed il servizio pubblico stesso va classificato per tutti gli anni di servizio posseduti da ogni concorrente.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che attribuiti collegialmente dalla commissione stessa sono così ripartiti:

titoli di studio relativi all'ammissione al concorso, diploma di laurea e patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, punti 10;

titoli scientifici, di abilitazione a professioni, specializzazioni, docenze, punti 15;

titoli di servizio pubblico punti 50;

titoli vari come idoneità a concorsi pubblici, pubblicazioni, incarichi, comandi, servizi privati, benemerienze, diplomi, elogi, encomi, note di qualifica, punti 25.

ART. 4.

Le riunioni delle commissioni giudicatrici devono avere luogo nella sede del capoluogo della regione.

Le commissioni sono composte nel modo seguente:

presidente: magistrato di cassazione o consigliere di Stato richiesto dalla giunta regionale e prescelto dai presidenti di tali consessi;

componenti: presidente dell'ente;

docente universitario titolare di ruolo di materie giuridiche richiesto dalla giunta regionale e prescelto dal rettore dell'università;

funzionario della regione di grado non inferiore al posto messo a concorso prescelto dalla giunta regionale;

funzionario di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di grado non inferiore al posto messo a concorso prescelto dalla giunta regionale su terna proposta dalle organizzazioni regionali di categoria CGIL, CISL, UIL;

segretario: funzionario di prefettura della prefettura avente sede nel capoluogo della regione di grado non inferiore all'VIII di gruppo A della ex gerarchia statale, richiesto dalla giunta regionale e prescelto dal prefetto.

ART. 5.

La nomina dei vincitori dei concorsi per i posti di cui al suddetto articolo 1 è fatta secondo l'ordine della graduatoria.